



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI

L’A.R.D.S.U. di Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3439/A , CF e PIVA 01740230279 (di seguito anche “ESU” o “Amministrazione”), intende procedere alla formazione di un elenco aperto di avvocati al quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale e la consulenza legale, al fine di fronteggiare esigenze che non possono essere sostenute con le risorse umane e professionali di cui esso dispone.

L’ESU, al fine di ottenere maggiori garanzie difensive e a tutela degli interessi dell’Amministrazione e di ottemperare ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, si rivolge ad avvocati di comprovata competenza ed esperienza curriculare, in considerazione del principio di accesso alla professione.

Ai fini di cui sopra, viene pertanto disposta la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione www.esuvenezia.it

1. OGGETTO

Con il presente Avviso pubblico si rendono note le modalità relative alla formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento di incarichi legali di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale e la consulenza legale, per i quali si renda necessario l’affidamento a professionisti esterni all’ESU(di seguito “Elenco”).

Per l’affidamento dei suddetti servizi si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

Tale elenco verrà utilizzato anche nelle fattispecie di affidamento di contratti di appalto di servizi legali, che presuppongono che l’appaltatore esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.).

Il contenuto di essi è precipuamente la messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o in una qualsiasi delle forme associate previste dall’ordinamento) al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica o documentazione giuridica o certificazione non connessa a una questione o a un affare predeterminato, ma conseguente all’insorgere della necessità e quindi del bisogno nel corso del tempo.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

In presenza di tale fattispecie di contratto di appalto di servizi si applicano le “regole” di affidamento poste dagli artt. 4 e 17 e Allegato IX del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, che si caratterizzano per la previsione di forme procedurali semplificate afferenti, in particolare, alle modalità di pubblicità.

Per la formazione dell'Elenco, l'Amministrazione intende avviare una procedura di acquisizione di documentazione.

2. FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco, che sarà formato tramite il presente Avviso, sarà suddiviso per settore di competenza, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, e quindi, nelle seguenti sezioni:

- A. diritto amministrativo;
- B. diritto civile e commerciale;
- C. diritto penale;
- D. diritto tributario e fiscale;
- E. diritto del lavoro.

Al momento della presentazione della domanda, gli avvocati dovranno specificare, le sezioni dell'Elenco in cui chiedono di essere iscritti.

Gli avvocati che avranno presentato la propria candidatura e che sono in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico, senza ordine di priorità.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né alcun diritto del professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

Le richieste di informazioni aggiuntive eventualmente necessarie per la presentazione della candidatura dovranno essere trasmesse, a mezzo pec, al seguente indirizzo pec: **protocollo.esuveneziam@pecveneto.it**. Le risposte saranno rese, all'indirizzo pec di provenienza della richiesta, nei termini di legge.

3. REQUISITI

Per l'iscrizione nell'Elenco possono presentare domanda gli avvocati che risultino in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

- iscrizione, al momento di presentazione della domanda, da almeno cinque anni in Albo dell'Ordine degli Avvocati (o equivalente per professionisti provenienti da altri Paesi europei); si prescinde dall'anzianità richiesta nell'iscrizione agli Albi professionali per i soggetti indicati dall'art.34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
- iscrizione alla Cassa Nazionale Forense;
- essere titolari di valida ed efficace Polizza di "responsabilità professionale" con massimale adeguata al valore della controversia affidata. Il presente requisito dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell'eventuale conferimento e accettazione dell'incarico e mantenuto per tutta la durata dello stesso;
- inesistenza, nei confronti dell'Esu di Venezia, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;
- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- non aver commesso un grave illecito, nell'esercizio dell'attività professionale, accertato dalla competente autorità giudiziaria e/o amministrativa;
- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni, accertate dalla competente autorità giudiziaria e/o amministrativa;
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti sopra elencati, la modifica dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro 5 giorni dalla stessa.



4. RICHIESTA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista.

I professionisti in possesso dei requisiti richiesti, che vi abbiano interesse, possono presentare domanda di iscrizione.

La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni e condizioni del presente Avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Ente.

La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta dal richiedente (con firma digitale oppure con firma autografa e scansionata), da redigersi secondo il modello A allegato, deve indicare:

- la specifica sezione dell'Elenco) in cui il professionista chiede di essere iscritto;
- gli specifici ambiti territoriali, tra quelli di competenza dell'Ente, per i quali il professionista può dichiarare di essere dotato - o di potersi dotare - di struttura organizzativa idonea a presiedere, con sollecitudine, allo svolgimento degli incarichi affidati ed a intrattenere rapporti diretti con le articolazioni territoriali dell'Ente.
- il numero e la data di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- l'eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
- il numero di iscrizione alla cassa forense;
- gli estremi della polizza per responsabilità professionale.

Nel caso la domanda di iscrizione venga presentata da un professionista che fa parte di uno studio come associato o collaboratore, lo stesso dovrà indicare lo studio professionale di appartenenza ed i nominativi di tutti i componenti. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con altri membri dello studio riservandosi in tal caso di escludere ovvero cancellare il professionista.

La domanda di iscrizione deve inoltre recare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm. e ii., della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 3 del presente avviso e della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate nonché della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere presentata all'Amministrazione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC **protocollo.esuveneziam@pecveneto.it** indicando nell'oggetto della mail: **"DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI"**.

La domanda di iscrizione deve, a pena di inammissibilità, essere corredata da:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto (con firma digitale oppure con firma autografa e scansionato), attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza acquisita nelle sezioni per cui si richiede l'iscrizione, da documentarsi, preferibilmente, mediante indicazione dei principali incarichi svolti negli ultimi tre anni, suddivisi per ambiti di competenza (materia trattata), della natura del soggetto patrocinato/assistito (pubblico o privato) e della tipologia di pratiche patrocinate; il curriculum vitae dovrà recare la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

L'avvocato che abbia presentato domanda di iscrizione si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

L'ESU si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni ulteriori.

Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere oppure, laddove fosse già stato iscritto nell'Elenco, sarà cancellato ai sensi dell'art. 8 che segue, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di domande incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente Avviso, non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quello sopra indicato.

L'inserimento nell'elenco avrà luogo solo a seguito della verifica di regolarità e completezza della domanda inoltrata e della regolarità e completezza della documentazione presentata a corredo della stessa, fatto salvo il controllo sulla veridicità dei relativi contenuti.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

Nel caso in cui l'avvocato faccia parte di un'associazione professionale o di uno studio associato, l'iscrizione nell'Elenco verrà effettuata con il nominativo del singolo professionista e l'incarico sarà conferito esclusivamente al medesimo, indipendentemente dalla gestione contabile del rapporto.

In sede di prima formazione, saranno inseriti nell'Elenco i nominativi degli avvocati le cui domande, complete e conformi, siano correttamente pervenute entro il **30 giugno 2019**.

L'Elenco, così costituito, è sempre aperto e verrà aggiornato semestralmente.

Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale dell'Amministrazione, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione/aggiornamento. Nel caso di rifiuto dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

5. CRITERI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

5.1 AFFIDAMENTO INCARICHI

A seguito della predisposizione dell'Elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità per l'affidamento di incarichi legali di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale e la consulenza legale dell'Ente, l'Amministrazione procederà, all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, dopo aver accertato l'impossibilità, a svolgerlo da parte delle risorse umane e professionali di cui l'ESU dispone.

Al fine di individuare il professionista più idoneo a ricevere l'incarico l'Amministrazione procederà alla valutazione mediante l'esame dei curriculum vitae e dell'ulteriore documentazione trasmessa dai candidati. L'ESU si riserva altresì la facoltà di effettuare colloqui con quei candidati che presentino curriculum vitae e professionalità ritenuti maggiormente rispondenti all'incarico da conferire.

L'incarico verrà attribuito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base delle professionalità possedute dal soggetto iscritto nell'Elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, del curriculum vitae, della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti e dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come comprovata esperienza professionale e competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
- della pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione o a questioni analoghe, inclusa la presenza di un pregresso



contenzioso o di una pregressa consulenza nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'Ente medesimo;

- in caso di assistenza giudiziale, ambito territoriale di competenza della causa da affidarsi ;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

Il criterio della rotazione verrà altresì temperato:

- a. con il principio secondo cui se il sinistro è coperto da polizza stipulata dall'ente, il legale indicato dall'assicurazione, con oneri a proprio carico, sarà anche il legale dell'Amministrazione, salvo diversa motivazione decisione;
- b. fatte salve, in ogni caso, decisioni derogatorie adeguatamente motivate da parte dell'Amministrazione, in considerazione di speciali esigenze poste dalla natura, dalla complessità e dalla particolare rilevanza delle controversie in cui è coinvolto l'Ente e nei casi di somma urgenza non imputabili ad inerzia dell'ente;

5.2 AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI

Quando il contenuto della richiesta dell'Amministrazione è la messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o in una qualsiasi delle forme associate previste dall'ordinamento) al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica o documentazione giuridica o certificazione non connessa a una questione o a un affare predeterminato, ma conseguente all'insorgere della necessità e quindi del bisogno nel corso del tempo si applicano le "regole" di affidamento dei servizi poste dagli artt. 4 e 17 e Allegato IX del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

In ogni caso dovrà sempre tenersi conto:

- della assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- della permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di iscrizione;- del massimale assicurato con la polizza professionale in relazione al valore della controversia.



L'ESU non sarà in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, restando pienamente libero di affidare il mandato anche a legali non iscritti nell'Elenco, laddove l'importanza e la complessità della questione o del giudizio ovvero l'assoluta particolarità della controversia o della consulenza o comunque della questione trattata ovvero motivi di opportunità conducano alla motivata scelta di altro professionista.

Gli incarichi esterni di patrocinio legale e difesa, rappresentanza, assistenza, consulenza dell'ESU sono conferiti dal legale rappresentante dell'Amministrazione e/o dai soggetti muniti di apposita procura, con adeguato mandato.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco avrà luogo qualora il professionista:

- a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato o, comunque, si sia reso responsabile di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Ente;
- c) sia, comunque, responsabile di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Ente.
- d) abbia patrocinato, durante l'espletamento del servizio affidato, giudizi contro l'ESU;
- e) abbia reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento del servizio;
- f) abbia rinunciato all'affidamento del servizio senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- g) richieda la cancellazione.

Nel caso di cui alla lettera b), la cancellazione dall'Elenco verrà comunicata al soggetto interessato, il quale non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Nel caso di cui alla lettera g), saranno cancellati dall'Elenco tutti i dati riferiti al soggetto che abbia chiesto di essere cancellato dall'Elenco.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli affidamenti dei servizi assegnati al professionista.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate per le singole fasi di giudizio.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.LGS. 101/2018, e al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e per le finalità contenute nell’allegata informativa.

8. INFORMAZIONI

L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare o modificare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.